

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DATA: 24 novembre Seconda convocazione

OGGETTO :

1) Modifica Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore
(D.Lgs117/2017)

2) Modifica denominazione sociale per adeguamento al Codice del
Terzo Settore

3) presentazione Codice Etico di Legambiente

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 18:00, giusta convocazione del Presidente del 15 novembre c.a., in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci del CIRCOLO TIMPA DDIERI DI LEGAMBIENTE MELILLI C.F. 90008640899, sede legale a Melilli-Villasmundo in Tenuta Mandre presso il Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità IL RICCIO, costituito il 26/01/2000 con scrittura privata registrata in Augusta in data 14/02/2000 -Statuto vigente approvato nell'Assemblea del 08/04/2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa in data 27/04/2016 N.°999 3 Atti Privati per discutere l'ordine del giorno in oggetto.

A causa del covid-19 l'Assemblea è gestita su zoom, dal Presidente e legale rappresentante Enzo Incontro nella propria abitazione in via Savonarola 148, Villasmundo, il presidente opera con la presenza del segretario della seduta GIUSEPPE SALAMONE, estensore del presente verbale.

Assume la presidenza il presidente e legale rappresentante Vincenzo Incontro.

Soci del Circolo sono 50, dei quali 21 con diritto al voto in quanto iscritti tre mesi prima da oggi.

Il segretario registra i nominativi dei presenti alla riunione in una scheda che rimarrà agli atti.

Presenti 18 di cui 3 con delega.

Il presidente, verificato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, verifica la presenza del numero legale, come previsto dall'art.17 dello statuto, dichiara valida e aperta la seduta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per adeguamento al Codice del Terzo Settore, condizione fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente continua precisando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV. Successivamente da lettura della proposta dello "Statuto dell'Associazione Legambiente Meillù Circolo Timpa-Dalier" comprendente n° 33 articoli.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alle modifiche se necessarie. Il Presidente, constatato che i presenti sono concordi nell'accettare le variazioni dello Statuto in quanto coerenti con le indicazioni della Legge 117/2017 e pertanto necessarie, chiama l'Assemblea a votare con voto palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Il Presidente fa presente che, in seguito all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e alla modifica statutaria di cui al punto precedente la denominazione sociale dell'associazione deve essere variata da "Circolo Timpa Ddieri di Legambiente Meilli" a "Legambiente Meilli Circolo Timpa Ddieri Organizzazione di volontariato", in sigla denominata "CIRCOLO TIMPA DDIERI ODV" o, in alternativa "LEGAMBIENTE MEILLI ODV"

L'Assemblea con voto unanime espresso con alzata di mano, delibera di approvare la modifica della denominazione sociale da "Circolo Timpa Ddieri di Legambiente Meilli" a "Legambiente Meilli Circolo Timpa Ddieri Organizzazione di volontariato", in sigla denominata "CIRCOLO TIMPA DDIERI ODV" o, in alternativa "LEGAMBIENTE MEILLI ODV"

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno:

Presentazione Codice Etico e di Condotta di Legambiente.

Il segretario della seduta Giuseppe Salamone espone i principi fondamentali contenuti nel Codice etico e di Condotta di Legambiente sottolineando come essi siano alla base dello Statuto appena approvato. Fa notare come la VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI di Legambiente abbiano le loro radici nelle Convenzioni Internazionali cui Legambiente aderisce:

La dichiarazione universale dei diritti umani delle Naz. Unite

La Convenzione dell'ONU per i diritti dell'infanzia

La convenzione per i diritti delle donne

Le Convenzioni Fondamentali dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), considerato che l'Associazione è già iscritta al Registro regionale del Volontariato al n° 1247 (decreto R.S. 1367), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Visto l'esito delle superiori argomentazioni e votazioni, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) Di approvare lo Statuto sociale costituito da 33 articoli;
- 2) Di approvare la modifica della denominazione sociale da "Circolo Timpa Ddieri di Legambiente Mellilli" a "Legambiente Mellilli Circolo Timpa Ddieri Organizzazione di volontariato"
- 3) Di incaricare il presidente (o suo delegato) a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore)

Alle ore 19,00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta
Il Segretario GIUSEPPE SALAMONE Il Presidente VINCENZO INCONTRO

Villastardo, 24 novembre 2020

02/12/2020

3'

VINCENZO INCONTRO

ESENTE #

ESENTE

cc/pautone



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LEGAMBIENTE MELLILI CIRCOLO TIMPA DDIERI" ODV

APPROVATO IL 24/11/2020 DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CIRCOLO TIMPA

DDIERI DI LEGAMBIENTE MELLILI COSTITUITO IN DATA 26.01.2000 CON SCRITTURA

PRIVATA REGISTRATA IN AGOSTA 14/02/2000 AL N. 161 SERIE 3 ATTI PRIVATI

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

E' costituito, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'Ente del Terzo Settore denominato: "LEGAMBIENTE MELLILI CIRCOLO TIMPA DDIERI, organizzazione di volontariato", in sigla denominato "CIRCOLO TIMPA DDIERI ODV" o, in alternativa "LEGAMBIENTE MELLILI ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e che sarà indicato come nel testo a seguire come LEGAMBIENTE MELLILI.

Art. 2 - Scopi e Durata

LEGAMBIENTE MELLILI persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

LEGAMBIENTE MELLILI esclude qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

LEGAMBIENTE MELLILI ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente Nazionale che, attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

LEGAMBIENTE MELLILI costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale.



SP.
L. K.



LEGAMBIENTE MELLILI gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce, mediante affiliazione, alla Legambiente Nazionale.

LEGAMBIENTE MELLILI utilizza la tessera nazionale di Legambiente quale tessera sociale.

La durata di LEGAMBIENTE MELLILI è illimitata.

Art. 3 – Sede

LEGAMBIENTE MELLILI ha sede legale nel comune di Mellilli (SR) presso il Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità "IL RICCIO" di Tenuta Mandre s.n.c. Villasmundo.

L'eventuale trasferimento della sede legale, nello stesso comune, potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, eventuali sedi secondarie.

Art. 4 – Attività di interesse generale

LEGAMBIENTE MELLILI persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati.

LEGAMBIENTE MELLILI, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 c.1 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., esercita le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti



Luigi Vp.



urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del D.Lgs. n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del D.Lgs. n. 117/2017;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del D.Lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del D.Lgs. n. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del D.Lgs. n. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del D.Lgs. n. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre



VP

Lu Kin



2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del D.Lgs. n. 117/2017;

- protezione civile ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall'art. 5 lettera y) del D.Lgs. n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del D.Lgs. n. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per l'attività di interesse generale prestata può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 – Modalità per il raggiungimento delle finalità

LEGAMBIENTE MELILLI per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di tutelare e valorizzare l'ambiente naturale, il paesaggio, i beni culturali, architettonici e di interesse artistico, anche promuovendo e organizzando, in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, azioni di vigilanza e segnalazione di ogni forma di abuso e deturpamento, attuati in violazione di leggi e regolamenti posti a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;





- b) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, spazi urban, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici anche con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- c) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il recupero di beni culturali, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- d) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- e) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- f) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
- g) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quali, ad esempio, la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, ecc.;
- h) promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo;
- i) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale, alla cittadinanza attiva, alla formazione per lo sviluppo sostenibile e alla cura dei beni



St. Kim



comuni;

- j) sottoscrivere accordi e/o convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;
- k) promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa ed alla definizione della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- l) intervenire nel campo dell'educazione con attività non rivolte ai soci, ma volte ad arrecare benefici anche a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, per favorire una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- m) promuovere la cultura della non violenza e del disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- n) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;
- o) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente con particolare riferimento al contrasto ai cambiamenti climatici, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- p) promuovere e diffondere l'utilizzo di energie rinnovabili e relative tecnologie, finalizzato ad accrescere la coscienza ambientale dei cittadini e dei territori; promuovere la transizione energetica e l'economia circolare;
- q) perseguire obiettivi di giustizia sociale e giustizia ambientale;



LF
L.K.



r) promuovere, organizzare e realizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, ivi compreso il servizio civile, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale dei giovani;

s) gestire e/o supportare il funzionamento di aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, laboratori e centri di educazione ambientale e alla sostenibilità, fattorie didattiche, centri del riuso, eco stazioni, sportelli informativi e similari, nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

t) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

u) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo



Sp. L. Kim



ambientale.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti LEGAMBIENTE MELILLI si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

Art. 6 – Attività diverse

LEGAMBIENTE MELILLI può esercitare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito Decreto ministeriale, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizioni che siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno di è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.
3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti di LEGAMBIENTE MELILLI.

Art.8 – Associati

1. LEGAMBIENTE MELILLI, è costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o 3 ODV, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita di.
2. Sono ammessi a far parte di LEGAMBIENTE MELILLI le persone fisiche e le



Organizzazioni di volontariato che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione di appartenenza.
5. L'ammissione a LEGAMBIENTE MELILLI dà diritto a ricevere la tessera sociale, la cui quota è equiparata alla quota stabilita annualmente da Legambiente.
5. L'adesione a LEGAMBIENTE MELILLI è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.9 - Procedura di ammissione

Al fini dell'adesione a LEGAMBIENTE MELILLI, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda deve contenere:

- a) indicazione del nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail (possibilmente PEC) cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
 - b) dichiarazione di aver preso visione e di attenersi alle norme dello Statuto sociale, del Codice Etico e dei regolamenti interni;
 - c) dichiarazione di osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e di partecipare alla vita associativa;
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo



VP
L. 11



criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel Libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea, se non appositamente convocata, deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno tra loro pari diritti e doveri. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- b) essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni rese da LEGAMBIENTE MELLILI;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo del 15 (quindici) giorni successivi. La presa



VP
Legambiente



visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

d) Recedere da LEGAMBIENTE MELILLI.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità di LEGAMBIENTE MELILLI, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, il Codice Etico, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali del circolo e di Legambiente nazionale;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, entro 90 (novanta) dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi



dell'art.10 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso da LEGAMBIENTE MELLILI per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi di LEGAMBIENTE MELLILI;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Codice Etico, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato a LEGAMBIENTE MELLILI danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea utile regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di espulsione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio di LEGAMBIENTE MELLILI.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato



1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità di LEGAMBIENTE MELLI e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. LEGAMBIENTE MELLI deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. LEGAMBIENTE MELLI deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;



- e) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- f) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.
- 2. Ai componenti degli organi sociali di cui sopra, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. L'elezione degli organi di LEGAMBIENTE MELILLI non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 4. E' facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare Comitati Tecnici specialistici, di supporto su determinate materie, la cui composizione e funzionamento dovrà essere appositamente regolamentata.

**Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione,
modalità di convocazione e funzionamento**

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano di LEGAMBIENTE MELILLI ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di due deleghe per associato.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di LEGAMBIENTE MELILLI, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del





orario di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno, e le eventuali modalità di partecipazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. È prevista la possibilità dell'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



15

Handwritten signatures:
L. Kim
15



6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di LEGAMBIENTE MELILLI o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- c) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- d) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare il regolamento dei lavori assembleari, l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto, e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei

VR
L.R.

loro confronti;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. È compito dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

a) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

5. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre)





mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene mediante il voto segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di LEGAMBIENTE MELILLI, è eletto da LEGAMBIENTE MELILLI tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei





successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Vi è incompatibilità tra le cariche sociali di LEGAMBIENTE MELILLI e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo di LEGAMBIENTE MELILLI al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione, tramite lettera o email, deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione



Sp. L.R.



secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea all'art. 14 c.5.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

3. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede di LEGAMBIENTE MELLU.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e, eventualmente, il Segretario ed il tesoriere di LEGAMBIENTE MELLU;
- e) decidere sulle domande di adesione a LEGAMBIENTE MELLU e sull'esclusione





degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento di LEGAMBIENTE MELILLI, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali di LEGAMBIENTE MELILLI;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento di LEGAMBIENTE MELILLI.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di LEGAMBIENTE MELILLI.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a quanto delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante di LEGAMBIENTE MELILLI e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente di LEGAMBIENTE MELILLI è nominato all'interno del Consiglio



Direttivo, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i consiglieri. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente. Il Presidente può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui, ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di LEGAMBIENTE MELILLI, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano LEGAMBIENTE MELILLI sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.



Art. 22 – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

- Il Vicepresidente, eletto tra i consiglieri, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. È rieleggibile.
- Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare, tra i consiglieri, il Segretario.
- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea dei soci e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare, tra i consiglieri, il Tesoriere.
- Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.2 e c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.11 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.



I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 – Organo di controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora



l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte da LEGAMBIENTE MEULI rispondono, oltre a

VF.
Lulim



LEGAMBIENTE MELILLI stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di LEGAMBIENTE MELILLI.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. LEGAMBIENTE MELILLI deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo (qualora nominato), e di eventuali altri organi sociali.
3. LEGAMBIENTE MELILLI ha inoltre l'obbligo di tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

TITOLO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza scopo di lucro

LEGAMBIENTE MELILLI persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Il patrimonio di LEGAMBIENTE MELILLI è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





Eventuali avanzi di gestione, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, dovranno essere rimessi al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali di LEGAMBIENTE MELILLI stessa.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse

LEGAMBIENTE MELILLI può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. LEGAMBIENTE MELILLI trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e i beni con esse acquistati;
- b) contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati con beneficio d'inventario;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi, come prevista dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme



Vf.

L. Kim



competenti in materia.

1) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

3. LEGAMBIENTE MELILLI potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, e delle Linee Guida adottate con Decreto ministeriale.

4. Per l'attività di interesse generale prestata LEGAMBIENTE MELILLI può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.



Art.29 – Scritture contabili e Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta di LEGAMBIENTE MELILLI, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle

Sp.

L. Kim



finalità statutarie.

Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria e dovrà essere depositato presso la sede di LEGAMBIENTE MELLU almeno otto giorni prima dell'assemblea di approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Una volta approvato rimane affisso nei locali di LEGAMBIENTE MELLU durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 30- Rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, LEGAMBIENTE MELLU, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VII

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento di LEGAMBIENTE MELLU è deciso dall'Assemblea straordinaria



con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 33 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione di LEGAMBIENTE MELILLI nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente statuto è composto di 33 articoli e viene sottoscritto dal presidente e dai





segretario dell'organizzazione.

Villasmundo 2411/2020

IL PRESIDENTE

Leontofineras

IL SEGRETARIO

Valerie Juanan

